SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1069)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 25 maggio 1960 (V. Stampato n. **605**)

d'iniziativa dei deputati FERIOLI, BARZINI, COLITTO, BIGNARDI e ALPINO

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il $1^{\rm o}$ giugno 1960

Estensione della legge 15 maggio 1954, n. 277, contenente norme sull'adegua mento di pensioni ordinarie al personale civile e militare dello Stato, agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che hanno preso parte alla guerra 1915–18

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Agli ufficiali delle Forze Armate dello Stato che durante la guerra 1915-18 siano stati regolarmente investiti dell'incarico titolare del grado superiore o delle funzioni organicamente devolute a detto grado e che per tale circostanza abbiano percepito lo stipendio del grado superiore, è esteso l'articolo 1 della legge 15 maggio 1954, n. 277.

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 1º luglio 1959.

Art. 3.

All'onere di lire 9.600.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1960-61, sarà fatto fronte
mediante riduzione degli stanziamenti dei
capitoli n. 141 (lire 2.700.000) e n. 148 (lire
1.600.000) dello stato di previsione della
spesa del Ministero della difesa per detto
esercizio e del capitolo n. 80 (lire 500.000)
dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per lo stesso esercizio.

Per gli esercizi successivi non si farà luogo ad apposite assegnazioni di fondi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.